

**REGOLAMENTO (CE) N. 2841/95 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 dicembre 1995**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame**

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2523/95<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame;

considerando che per garantire agli operatori la parità di accesso ai titoli di esportazione è opportuno prorogare di un giorno il periodo di presentazione delle domande, che va dal lunedì al mercoledì, qualora i giorni previsti non siano lavorativi per le autorità competenti di uno Stato membro;

considerando che con il regolamento (CE) n. 2838/95 della Commissione<sup>(5)</sup> è stata modificata, con efficacia al 1° gennaio 1996, la nomenclatura dei prodotti del settore del pollame per le restituzioni all'esportazione; che è quindi opportuno adattare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1372/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è modificato come segue:

1. all'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se per le autorità competenti di uno Stato membro questi tre giorni non sono lavorativi, le domande possono essere presentate il giovedì immediatamente seguente, nello Stato membro interessato.»;

2. all'articolo 7, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì a partire dalle 13 o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ogni giovedì a partire dalle ore 13, per telefax e per il periodo precedente:»;

3. l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

4. nell'allegato II i termini «dal lunedì ... al mercoledì ...» sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 40.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.